

DELIBERA 470/2023/CRL/UD del 22/12/2023
Exxx Ixxx S.R.L. Ixxx Lxxx / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/608769/2023)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 22/12/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di **Exxx Ixxx S.R.L. Ixxx Lxxx** del 18/05/2023 acquisita con protocollo n. 0134174 del 18/05/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La società istante formalizza istanza per la definizione della controversia recante le seguenti doglianze: “In data 22 febbraio 2023 riceve lettera dall'Avv. Treves della TIM” per il “pagamento della somma di € 34.064,19 relativamente a fatture emesse nel periodo 2017-2020 (???)”. A sostegno delle contestazioni, l'utente specificava di aver inviato alla data del 22.02.2023 reclamo scritto “evidenziando anche che una buona parte degli importi presenti nell'elenco trasmesso sono relativi a fatture emesse più di cinque anni fa e pertanto prescritti”. Precisava inoltre come le fatture de quibus non fossero mai state ricevute dalla società istante e di non aver mai ottenuto risposta al reclamo. Stante le suesposte premesse la società istante richiedeva: “i. copia fatture; ii. copia contratti; indennizzo per mancata risposta ai reclami; indennizzi vari”.

2. La posizione dell'operatore

Con memoria del 3.07.2023, si costituiva nel procedimento il Gestore TIM il quale, via preliminare, eccepiva l'inammissibilità/l'improcedibilità dell'istanza ex adverso presentata per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto parte delle domande ivi formulate risultavano identiche a precedente procedimento di definizione rubricato sub D185/2017. In particolare, sosteneva l'operatore che nel procedimento citato, in relazione alle medesime utenze oggetto dell'odierna contestazione, l'istante – tra le altre doglianze – domandava lo storno dell'insoluto ammontante al marzo del 2017 ad un totale di €16.085,30. Nel merito, TIM rilevava che a nome dell'istante risultavano attive, nel corso del 2016 e ad oggi cessate, ben otto linee business (n. 06.13613768 - n. 06.13611xxx - n. 06.41xxx – n. 06.412xxx – n. 06.41xxx2 - n. 06.139xxxx – n. 06133xx – n.061312xx), e che le stesse fossero le medesime oggetto dei contestati disservizi in sede del citato procedimento D185/2017; tale circostanza, secondo la ricostruzione dell'Operatore non renderebbe credibile che le linee ed i servizi che hanno generato le contestate fatturazioni, non fossero mai stati richiesti dall'istante. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, TIM deduceva come le fatture emesse ed oggi insolute, fossero legittime ed integralmente dovute, in quanto riferite a servizi richiesti e fruiti dall'istante, almeno sino al 2019. Rilevava inoltre che nessuna prescrizione delle somme si fosse verificata e/o che fosse imputabile al Gestore atteso che, in pendenza del procedimento citato, definito solo nel corso del 2022, non avrebbe

potuto agire per il recupero del credito. In ultimo, nel respingere altresì le domande di indennizzo per assenza di un tempestivo e valido reclamo, TIM insisteva, in via preliminare, per l'inammissibilità/improcedibilità dell'istanza per violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, per l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le pretese avversarie. In sede di repliche: l'utente contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto, evidenziando come il caso di specie non configurasse un ne bis in idem visto che l'odierna contestazione aveva ad oggetto una richiesta di pagamento di € 34.064,00 di cui alla diffida del 22.02.2023, che non formava oggetto del precedente procedimento. Reiterava le proprie contestazioni precisando come la TIM, pur avendone richiesto copia, non avesse depositato alcuna fattura, a tal fine precisando che: "(...) alla base di ogni richiesta di pagamento dovrebbe esserci un documento contabile che ne certifichi la pretesa". Concludeva insistendo nelle proprie richieste di storno dell'insoluto oltre ad un indennizzo per mancata risposta al reclamo PEC.

3. Motivazione della decisione

i. Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Dall'esame della documentazione, risulta fondata l'eccezione sollevata da TIM nelle memorie depositate in atti: ed invero le doglianze in parola e per i quali l'istante richiede lo storno dell'insoluto ed un indennizzo per mancata risposta al reclamo riguardano – in stretto collegamento funzionale – la fatturazione sulle medesime utenze, già oggetto del procedimento di definizione sub. Lazio/D/185/2017, definito con delibera n° 365 del 21.10.2022. Quest'ultimo procedimento – contrariamente a quanto prospettato dall'utente - conteneva già un'espressa richiesta di storno delle fatture, ancorché temporalmente riferibile ad un insoluto maturato fino al mese di marzo 2017, ma sempre connesso al medesimo rapporto di utenza e fattispecie di disservizio (ritardato trasloco delle numerazioni business). Nel corso del citato procedimento, l'intestato Corecom Lazio si era espressamente pronunciato sulla richiesta dell'utente di storno dell'insoluto, generato sulle numerazioni oggetto del contestato ritardato trasloco, rigettandola perché ritenuta infondata. La controversia, quindi, è stata definitivamente decisa con delibera n. 365/2022 del 21.10.2022 che, da un lato, ha riconosciuto un indennizzo all'istante per il disservizio contestato, ma nel contempo ha respinto la richiesta di storno in quanto generica e, in ogni caso, inammissibile. Viceversa pare del tutto irrilevante sostenere, come pure ha tentato di fare la società istante, che l'insoluto fosse di un importo diverso e maggiore (ovvero pari ad € 34.064,00) perché appare di tutta evidenza che il procedimento, incardinato nel 2017, non poteva contemplare anche le maggiorazioni di importo generato dalla fatturazioni emesse – per quelle stesse utenze – nel corso del procedimento di definizione. E, d'altro canto, appare condivisibile che per quello stesso insoluto, maggiorato di eventuali ulteriori importi, l'Operatore avesse atteso l'esito della controversia – definita nell'ottobre del 2022 – prima di dare impulso, quattro mesi dopo, alle azioni di recupero crediti. Del resto, anche volendo astrattamente ragionare al di fuori dello sbarramento imposto dal divieto del ne bis in idem, sarebbe del tutto contrario ai principi di buona fede processuale e più in generale

di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione attendere l'esito di un procedimento che ha visto l'utente soccombente sotto il profilo dell'insoluto, per poi "duplicare" la contestazione sulla sola lettera di recupero crediti (afferrando quel contenzioso e col solo pretesto che il Gestore non avesse accluso le relative fatture), ponendole così strumentalmente ad oggetto di distinti procedimenti di conciliazione e definizione. ii. Sotto diverso profilo, anche volendo diversamente opinare, si rileva come la richiesta dell'utente appaia comunque generica e scarna di elementi probatori utili alla decisione, essendosi di fatto la società istante limitata a contestare una lettera di recupero crediti proveniente da tale "Avv. Treves" che neppure si è premurato di allegare, omettendo altresì di riportare i riferimenti specifici delle fatture (che pure vengono solitamente elencate nelle diffide di pagamento) e facendo mero riferimento ad un vago periodo di fatturazione (2017-2020). ii. Anche per le richieste di indennizzo (in GU14 ricondotti sotto la voce "indennizzi vari"), giova evidenziare che dalla Delibera 347/18/Cons, non sono previsti – neppure in via analogica – indennizzi dovuti a carico del Gestore per la fattispecie di disservizio oggetto dell'odierna contestazione (fatturazione non dovuta e/o prescritta) e la relativa domanda dovrà, pertanto, essere rigettata. Di conseguenza, non solo l'adito Corecom è incompetente ma, anche laddove volesse pronunciarsi sul caso in esame, non potrebbe liquidare alcunché non essendo le ipotesi sopra descritte indennizzabili ai sensi della delibera 347/18/CONS, perché non ricomprese nel numerus clausus delle ipotesi ivi elencate, né tantomeno appare possibile assimilarle ad alcuna di esse. La stessa domanda di indennizzo per omessa risposta al reclamo, peraltro inviato lo stesso giorno di presentazione della domanda di conciliazione e quindi solo strumentalmente al procedimento di prima istanza, senza neppure attendere i termini minimi di risposta del Gestore, è inammissibile e resta assorbita dal profilo di inammissibilità contenuto sub. i della presente delibera. Premesso quanto sopra, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, la procedura in questione deve essere dichiarata inammissibile ed improcedibile.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Dichiarare improcedibile l'istanza promossa dalla **Exxx Ixxx S.R.L. Ixxx Lxxx**, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della società TIM S.p.A. Si compensano le spese di procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 22/12/2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini